



Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta

Prot. n° 317/2015
Trasmissione via PEC

Torino, 14.04.2015

Spettabile
COMUNE DI VERBANIA
Piazza Garibaldi, 15
28922 - VERBANIA

e p.c.: All'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC
DELLE PROVINCE DI NOVARA E VERBANIA
Via F.lli Rosselli, 10
28100 - NOVARA

OGGETTO: Concorso di progettazione "Riqualificazione Piazza Fratelli Bandiera" – Verbania / Amministrazione Comunale.

Con riferimento alla procedura in oggetto, alla lettera dell'Ordine degli Architetti di Novara Verbano-Cusio-Ossola, con la presente ci preme segnalare i seguenti aspetti:

Art. 1.4 – Sopralluogo obbligatorio

L'obbligatorietà del sopralluogo, pur essendo elemento legittimo, determina un probabile freno alla partecipazione.

1.5 – Oggetto del concorso

Si ritiene legittima la posizione dell'Amministrazione di richiedere modifiche al progetto presentato in gara nella misura in cui la procedura costituisca la prima fase per il conferimento del successivo incarico di approfondimento progettuale.

Diversamente la richiesta di modificazione progettuale, riferita pertanto al livello preliminare, non trova alcun fondamento normativo.

3.4 – Elementi e criteri di valutazione delle proposte progettuali - cantieristica.

La scelta di inserire la cantieristica come elemento di valutazione del concorso è sicuramente discutibile essendo incoerente con il livello progettuale di approfondimento della progettazione preliminare.

Art. 3.5 – Premi

Si condivide l'opinione dell'Ordine degli Architetti di Novara che inquadrano il premio come anticipazione del compenso per il progetto preliminare. L'assunto per il quale il pagamento del premio costituisce remunerazione

integrale per la progettazione preliminare può trovare fondamento nella misura in cui il premio è stato calcolato al pari del compenso della progettazione preliminare con applicazione dei parametri di cui al DM 143/2013.

Art. 4.3 – Requisiti richiesti

La scelta di richiedere in sede di bando di concorso di progettazione il possesso dei requisiti presuppone la volontà di considerare tale fase come procedura di affidamento di incarico. Dato che nel caso in questione l'Amministrazione non ha chiarito in tale sede le proprie intenzioni, ovvero se proseguire il lavoro con affidamento dell'incarico ai vincitori oppure non procedere all'affidamento (punto sul quale si relazione più avanti) la richiesta dei requisiti ai partecipanti viola il principio di proporzionalità.

Sul punto si è già espressa l'AVCP con la propria determinazione n. 05 del 2010 che riporta:

“Va specificato che il concorso di progettazione può essere considerato anche la prima fase di una procedura di affidamento di un servizio di progettazione (articolo 99, comma 2, lett. a) e, pertanto, il legislatore ha posto l'attenzione sulla necessità, qualora il concorso sia finalizzato all'affidamento con procedura negoziata (articolo 108, comma 6, del Codice) delle successive fasi di progettazione al vincitore, di riportare nel bando del concorso i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione e di considerare applicabile, dato che l'affidamento dei livelli di progettazione successiva avviene con procedura negoziata, l'articolo 62 del Codice;”

La determina chiarisce che la richiesta dei requisiti ai partecipanti è necessaria unicamente nel caso in cui il concorso di progettazione sia considerato quale prima fase della procedura di affidamento dell'incarico.

Art. 5.2.1 – Modalità di presentazione della proposta progettuale

La scelta dell'amministrazione di porre livelli minimi molto elevati alla documentazione da presentare (12 A0) e di non fissare livelli massimi pare censurabile sotto il profilo della garanzia della massima partecipazione e della comparabilità delle proposte presentate.

Sicuramente la proposta di impostazione del concorso di progettazione in due fasi, come suggerito dall'Ordine degli Architetti di Novara, avrebbe premiato la qualità del concorso stesso, determinando una maggiore comparazione di idee progettuali a tutto vantaggio dell'Amministrazione.

6.1 – Commissione Giudicatrice

La scelta dell'amministrazione di non fissare preventivamente i criteri di scelta dei componenti della commissione giudicatrice ha come unico effetto quello di dequalificare il concorso, in quanto non fornisce alcuna garanzia in termini di qualità della commissione aggiudicatrice.

7.1 – Conferimento dell'incarico progettuale

La scelta di considerare o meno il concorso di progettazione quale prima fase della procedura di affidamento di incarico va esplicitata nel bando del concorso stesso, come chiaramente espresso nella determinazione n. 05 del 2010 dell'AVCP che riporta:

“Relativamente alla procedura ristretta, il legislatore ha inteso porre come facoltativa la possibilità di finalizzare o meno la procedura concorsuale al conferimento di successivi incarichi e ciò in modo del tutto analogo, tanto nel concorso di idee, quanto nell'ambito della procedura concorsuale a due gradi.

Tale facoltà, però, deve essere esercitata nel bando di gara. Sull'argomento è utile richiamare la deliberazione dell'Autorità n.307/2002 in cui si precisa: "L'amministrazione o dichiara nel bando di awalersi della possibilità di ffidare al vincitore l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non awalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di ffidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D'altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio".

La sentenza citata dall'Amministrazione (TAR Napoli 6443/2007) si riferisce ad un caso concreto ove l'amministrazione a seguito dell'espletamento di un concorso di progettazione ha poi provveduto con risorse interne alle successive fasi di progettazione. Tale sentenza non si esprime sulla legittimità della clausola prevista nel bando, che è in contrasto con le indicazioni dell'AVCP, limitandosi ad esprimere un concetto generale per il quale non sussiste un automatismo in merito all'affidamento dell'incarico al vincitore del concorso di progettazione, dovendo prevalere in generale la tutela dell'interesse pubblico.

Per quanto concerne la legittimità della previsione della clausola di riserva esposta nel bando pertanto si concorda con le osservazioni già espresse dall'Ordine degli architetti di Novara.

Conclusioni

Le osservazioni soprariportate unitamente alle indicazioni già espresse dall'Ordine degli Architetti di Novara hanno l'intento di sensibilizzare l'Amministrazione banditrice affinché si adoperi per pervenire all'obiettivo di concretizzare un vero concorso di progettazione, che possa mettere i partecipanti nelle condizioni di esprimere al meglio le idee progettuali a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore
della Commissione LL.PP. FIOPA
Ing. Michel Grosjacques



Il Presidente
FIOPA
Ing. Adriano Scarzella

